

Codice A1816B

D.D. 30 ottobre 2020, n. 2871

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNA901 - Pertinenza- Concessione per l'occupazione di un'area di pertinenza demaniale ad uso agricolo (sup. totale mq 8.451,00 di cui mq. 6.425,00 a seminativo irriguo e mq. 2.026,00 ad incolto), Torrente Mellea nel Comune di Cavallermaggiore (CN). Richiedente: Azienda Agricola Solavaggione Dario - Cavallermaggiore (CN).



ATTO DD 2871/A1816B/2020

DEL 30/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNA901 - Pertinenza- Concessione per l'occupazione di un'area di pertinenza demaniale ad uso agricolo (sup. totale mq 8.451,00 di cui mq. 6.425,00 a seminativo irriguo e mq. 2.026,00 ad incolto), Torrente Mellea nel Comune di Cavallermaggiore (CN). Richiedente: Azienda Agricola Solavaggione Dario – Cavallermaggiore (CN).

Vista la domanda di concessione presentata in data 09/12/2019, ns. prot. n. 58661/A1816 dall'Azienda Agricola Solavaggione Dario, per l'utilizzo di area demaniale ad uso agricolo (sup. totale mq 8.451,00 di cui mq. 6.425,00 a seminativo irriguo e mq. 2.026,00 ad incolto), lungo la sponda del Torrente Mellea, area identificata a catasto terreni al Foglio 21 del Comune di Cavallermaggiore, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Effettuata la visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Effettuate le pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune di Cavallermaggiore (CN) dal 09/12/2019 al 24/12/2019 (ns. prot. n. 58709/A1816B del 09/12/2020), ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Effettuata la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ns.prot. n. 58709/A1816B ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Visto il parere idraulico favorevole rilasciato dall'AIPO – Ufficio Alessandria – con nota prot. n. 1211 del 13/01/2020 *Fascicolo 1077_2019 A*.

Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti.

In data 16/12/2019 sono stati richiesti gli elaborati tecnici necessari per il rilascio del parere in merito al Progetto di Gestione ai sensi dell'art. 32 delle norme del PAI

In data 17/08/2020 l'Azienda Agricola Solavaggione Dario con nota assunta a ns. prot. n. 39922 ha richiesto, giustificando e motivandone i contenuti, di riconsiderare la richiesta che il Settore aveva formulato in data 16/12/2019 per quanto concerne il Progetto di Gestione;

A seguito della richiesta presentata dalla ditta in data 17/08/2020 si è valutato non necessaria la presentazione del progetto di gestione vista la frammentazione delle pertinenze demaniali richieste

Considerato che l'istruttoria è stata esperita positivamente

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione.

Preso atto della sospensione dei termini del procedimento dal 23 febbraio al 15 maggio ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione non è avvenuto nei termini di legge a causa della sopraggiunta necessità di riconsiderare gli aspetti inerenti il Piano di Gestione.

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a visto di Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- il D. lgs. n. 112/1998, artt. 86 e 89;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;

- il D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. 44/2000, art. 59;
- la L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- la L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- la L.R. 23/2008, art. 17;
- il D.P.G.R. n. 14/R/2004.

determina

- di concedere all'Azienda Agricola Solavaggione Dario - Cavallermaggiore (CN), la concessione per la regolarizzazione dell'occupazione dell'area di pertinenza demaniale ad uso agricolo (sup. totale mq 8.451,00 di cui mq. 6.425,00 a seminativo irriguo e mq. 2.026,00 ad incolto), lungo la sponda del Torrente Mellea, area identificata a catasto terreni al Foglio 21 del Comune di Cavallermaggiore, (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;

- di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2028**;

- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 623,00 (seicentoventitre/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;

- di dare atto che l'importo di Euro 623,00 (seicentoventitre/00) a titolo di indennizzi/canone anno 2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

- di dare atto che, l'importo di Euro 1.246,00 (duemilasettecentonovantotto/00) a titolo di costituzione cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2020 e impegnato sul capitolo 442030/2020;

- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Visto di controllo ai sensi del
P.T.P.C. 2020/2022 – misura 6.2.1
IL DIRETTORE
Salvatore Martino Femia

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Bozza disciplinare di concessione per occupazione area demaniale – CNA901 -

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di un'area di pertinenza demaniale ad uso agricolo (sup. totale mq 8.451,00 di cui mq. 6.425,00 a seminativo irriguo e mq. 2.026,00 ad incolto), lungo la sponda del Torrente Mellea, area identificata a catasto terreni al Foglio 21 del Comune di Cavallermaggiore, ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

Richiedente: Azienda Agricola Solavagione Dario con sede in comune di Guarene (CN), via - (P.IVA) nella persona del Sig. nato a(CN) il in qualità di titolare dell'Azienda Agricola

Art. 1 - Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'occupazione di un'area di pertinenza demaniale ad uso agricolo (sup. totale mq 8.451,00 di cui mq. 6.425,00 a seminativo irriguo e mq. 2.026,00 ad incolto), lungo la sponda del Torrente Mellea, area identificata a catasto terreni al Foglio 21 del Comune di Cavallermaggiore, (CN), come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione

Art. 2 - Compatibilità Idraulica – Prescrizioni tecniche .

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con pertinenza di cui all'art. 1 viene accordata sulla base del parere idraulico favorevole rilasciato dall'AIPO – Ufficio Moncalieri – con nota prot. n. 1211 del 13/01/2020_Fascicolo 1077_2019A. L'Amministrazione Regionale non è

responsabile degli eventuali danni che il terreno in concessione potrebbe subire per fenomeni di allagamento/alluvionamento e che gli eventuali oneri di ripristino dell'area demaniale saranno a totale carico del Concessionario.

Art. 3 – Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni nove** e pertanto **con scadenza al 31 dicembre 2028**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione Regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o

cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

Art. 5– Canone

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di **Euro 623,00 (seicentoventitre/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione Regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 1.246,00 (milleduecentoquarantasei/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione Regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7 – Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del

concessionario.

Art. 8 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i..

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede dell'Azienda Agricola in comune di Cavallermaggiore, Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione Regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li,

Firma del concessionario

per l'Amministrazione

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano VOLPE